



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11628 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Alessandro Guerrini, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriele La Malfa Ribolla e Claudia Caradonna, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Lazio in Roma, via Flaminia n. 189;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t.; rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento,

previa sospensione,

- quanto al ricorso introduttivo:

del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti sanitari presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma

dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. 353490/2-11 del 26 settembre 2017, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato INIDONEO in quanto presenta “un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto presenta valori di composizione corporea > 24.2 (24,39) non compatibili con quelli previsti dall'art. 587 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90”;

della graduatoria di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti all'accertamento dei parametri fisici nel concorso in oggetto, nella parte in cui risulta indicata una statura pari a 1.79 cm e un indice di massa grassa del 24,39 -ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” con riguardo alla “lettera A) morfologia generale”, nella parte in cui in relazione alla misurazione della statura (h), prevede che la stessa sia “valutata in metri mediante antropometro con esaminando in posizione di attenti, a capo eretto, con piano orbito-auricolare orizzontale, con l'occipite, il segmento dorsale della colonna vertebrale e i talloni a contatto con l montante dell'antropometro”;

di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

e per il conseguente accertamento

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;

e in subordine, per il risarcimento del danno;

- quanto ai motivi aggiunti:

delle graduatorie finali di merito dei vincitori del concorso per il reclutamento di 1598 allievi agenti carabinieri in ferma quadriennale, di cui al verbale n. 37 del 1° dicembre 2017, approvate con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 4 dicembre 2017;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la relazione di verifica, depositata in data 27.4.2018, in esecuzione dell'Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 3437 del 28.3.2018, che ha espresso nei confronti del ricorrente il seguente giudizio diagnostico: "Attuale percentuale di grasso corporeo pari al 22,5% in soggetto normotipo, armonico, con masse muscolari ben rappresentate", precisando, altresì, l'impossibilità di "escludere che il Guerrini si trovasse già allora" – e, precipuamente, alla data del "26 settembre 2017", epoca a cui risale il giudizio di inidoneità gravato – "entro il range di idoneità per l'arruolamento volontario nelle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato";

Ritenuto che, ciò detto, sussista la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito del concorso meglio indicato in epigrafe;

Ritenuto che – in adesione, tra l'altro, all'istanza formulata dal ricorrente in sede di predisposizione dei motivi aggiunti – sussistano giusti motivi per autorizzare, a tali fini, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul

sito internet dell'Amministrazione, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso principale e dell'atto per motivi aggiunti, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notificazione - di cui parte ricorrente è espressamente onerata - e/o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci);

Ritenuto di poter sospendere, nelle more, il provvedimento di esclusione impugnato, disponendo l'ammissione "con riserva" del ricorrente alle successive prove concorsuali da sostenere - ove non ancora effettuate - davanti ad una Commissione di concorso appositamente riconvocata e, in caso di superamento delle stesse, anche ai successivi corsi formativi in soprannumero;

Ritenuto di poter fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 10 ottobre 2018, a cui, peraltro, si rinvia la liquidazione delle spese di lite afferenti alla presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione;
- sospende, nelle more, il provvedimento di esclusione impugnato nei sensi di cui in motivazione;
- rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 10 ottobre 2018, a cui, peraltro, rinvia la liquidazione delle spese di lite afferenti alla presente fase cautelare.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8, D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 con l'intervento dei Magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Antonella Mangia

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.